
Sì ai movimenti sul conto prima della successione

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 23 MARZO 2022 | Angelo Busani

Il conto corrente bancario di una persona defunta, già soggetta ad amministrazione di sostegno, può essere movimentato dall'amministratore di sostegno che sia autorizzato dal giudice ad effettuare pagamenti dovuti dal defunto o a causa del suo decesso: ad esempio, l'ultimo stipendio e il Tfr di una badante, un canone di locazione, le utenze di casa, le spese funerarie, eccetera.

È quanto afferma la risposta a interpello 147/ 2022 delle Entrate, con la quale le banche vengono dunque autorizzate a consentire operazioni inerenti alle giacenze intestate al cliente defunto anche prima che sia presentata la dichiarazione di successione.

Il problema nasce perché l' articolo 48 del testo unico dell'imposta di successione (il Tus, Dlgs 346/1990) vieta ai «debitori del defunto» e ai «detentori di beni che gli appartenevano» di pagare le somme dovute o di consegnare i beni detenuti prima che sia presentata la dichiarazione della successione recante indicazione dei beni del defunto e dei suoi crediti verso la banca.

L'Agenzia rileva che, in presenza di un'autorizzazione giudiziale, l'amministratore di sostegno può legittimamente operare sui conti bancari del defunto, in quanto ciò non contrasta con l'interesse presidiato dall'articolo 48 del Tus, cioè di impedire l'evasione dell'imposta di successione.

Purtroppo, l'Agenzia non coglie l'occasione per rilevare che l'articolo 48 del Tus dispone un divieto solo per i pagamenti che la banca deve effettuare «agli eredi, ai legatari e ai loro aventi causa». Un'osservazione del genere avrebbe giovato agli amministratori di sostegno e ai curatori dell'eredità giacente, che spesso sono alle prese con pagamenti da effettuare senza avere le occorrenti risorse, in quanto "bloccate" in banca. © RIPRODUZIONE RISERVATA